

REGIA SEGRETERIA DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Gabinetto del Ministro.

Relazione a S. M.
Alleanza del 184.

Oggetto

Determinazioni della S. M.

Signori

È nota la discussione che ebbe luogo in questa Camera intorno alla pubblicità delle sedute dei Consigli Municipali, e come si è posto termine a quella discussione con un invito al Ministero di presentare un progetto di legge.

Questo dubbio vuol essere ora risolto in modo che, nel permettere la pubblicità delle sedute in quei soli casi, nei quali la generalità degli abitanti di un Comune vi è interessata, ed il suo interesse può essere pubblicamente discusso senza il pericolo di eccitare suscettibilità personali, venga provveduto alla tutela del buon ordine, ed alla libertà della discussione e delle deliberazioni. Gli inconvenienti che possono occorrere da una facoltà illimitata nei Municipii a questo riguardo già vi sono noti, essi vi furono presentati all'occasione di quella discussione: io non mi feci qui a ripetervi.

A questi inconvenienti parmi che si

portò un sufficiente riparo col Progetto di
legge che il Re mi ha ordinato col suo
Decreto delli 18 corrente, me ne di sottoporre
alle vostre deliberazioni

Prop. 102.

N.º 85.

Proj. di legge
presentato dal Ministero dell'Interno
nella tornata del 12. Giugno 1890.

Pubblicata dalle sedute dei Consigli Municipali

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, e di sostenere la discussione innanzi al medesimo.

Progetto di Legge.

Articolo primo.

La pubblicità delle sedute dei Consigli Municipali non ha luogo, salvo nei casi determinati dalla legge. Essa in certi casi è obbligatoria, in altri facoltativa.

Articolo secondo.

La pubblicità delle sedute è obbligatoria quando si delibera sulla resa del conto; è facoltativa quando si discute e si delibera sul bilancio, escluso però sempre ogni discussione che possa aver tratto alla persona.

Articolo terzo.

Quando la pubblicità delle sedute è facoltativa, essa non ha luogo salvo che venga deliberata dai due terzi dei Membri componenti l'intero Consiglio Municipale. La deliberazione relativa viene presa in ogni anno in seduta segreta ed a scrutinio segreto.

Articolo quarto.

Questa deliberazione dev'esser approvata dall'Intendente Generale. Egli può astenersi dall'approvarla quando non gli risulta che il locale destinato alle sedute pubbliche sia totalmente separato dagli altri Uffici del Municipio, o gli risulta dell'insufficienza di mezzi nel Municipio per garantire l'ordine pubblico e la regolarità delle discussioni.

Articolo quinto.

Quando in una seduta pubblica, non ostante i richiami del Presidente, si trascorresse a discussioni di persone, o succedesse alcun grado di disordine, il Presidente deve sospendere la seduta pubblica. Egli potrà secondo i casi o levar la seduta, o farla continuare a porte chiuse.

Qualora si ripetessero fatti di simile natura, il Presidente ne riferisca all'Intendente della Provincia, il quale può secondo la gravità della circostanza dichiarare per l'anno cessata la pubblicità delle sedute.

Articolo sesto.

Qualora si tengano durante l'anno sedute straordinarie per spese urgenti, l'autorizzazione voluta dall'art. 110 della Legge 7 Ott. 1848, potrà contenere la facoltà di tenere le sedute pubbliche per quei Municipii per i quali già si fosse presa ed approvata la deliberazione contemplata nell'art. 3° della presente Legge.

Articolo settimo.

Ogni Municipio che delibera di tenere sedute pubbliche, proceda alla formazione del suo Regolamento che dev'esser approvato dall'Intendente Generale prima che abbiano luogo.

Articolo ottavo.

Le deliberazioni per le quali può essere pubblica la seduta terminata dalla presente Legge, devono essere a diligenza dei Sindaci pubblicate prima

che siano rivestite dall'approvazione dell'Intendente, comunque pubblica-
sia stata la seduta in cui furono prese.

Saranno pure pubblicate prima della loro approvazione le deliberazioni concer-
nenti i lavori d'acque e strade, le circoscrizioni territoriali, le Chiese, i
Regolamenti di Polizia urbana e rurale; lo stabilimento o modificazione di
tasse ed imposte, le regole d'uso dei beni comunali, e tutte quelle altre per le
quali credesse l'Intendente di prescrivere l'adempimento di tale formalità,
prima di concedere la prescritta approvazione.

Articolo nono.

La pubblicazione ha luogo nel primo giorno festivo o di mercato,
mediante l'affissione della deliberazione all'albo pretorio dalle ore nove del
mattino alle tre pomeridiane.

Il difetto di pubblicazione nei casi ne quali è prescritta, trae seco
la nullità della deliberazione.

Articolo decimo.

Delle deliberazioni pubblicate è lecito a chiunque di farsi copia
mediante il pagamento dei relativi diritti.

Articolo undecimo.

Potrà il Ministro dell'Interno per gravi cause esposte dall'Intendente
Generale al Ministero, proibire ad un Consiglio di tener pubbliche le
sedute, quando anche vi concorressero le circostanze richieste dagli art. 3° e 4°
della presente legge.

Tale proibizione sarà rievocata, tostochè sarà dimostrata la cessazione
della causa che la promosse.

L'anno MDCCCLX - 10 Maggio 1860.

Storici
Emmanuel
Cyprien